

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Estratto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 dell’11 dicembre 2025 - Avviso pubblico per la nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale ai sensi della L.R. n. 9/2025 e della L.R. n. 11/1995.

Estratto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 dell’11 dicembre 2025

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ,
DEL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL
GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
AI SENSI DELLA L.R. 9/2025 E DELLA L.R. 11/1995**

Normativa di riferimento

- a) **legge regionale 31 ottobre 2025, n. 9** (Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali).
- b) **legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Avvertenze e modalità per la presentazione delle proposte di candidatura

Articolo 1. Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 2 bis e 2 ter della [l.r. 11/1995](#) e degli articoli 3, 5 e 14 della [l.r. 9/2025](#) è pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
2. Le proposte di candidatura pervenute per ciascuna carica saranno utilizzate nel corso della XII Legislatura anche per eventuali sostituzioni conseguenti a cessazione anticipata dell'incarico del soggetto nominato.
3. L'Assemblea legislativa si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse pubblico in merito, senza che per i proponenti le candidature insorga alcuna pretesa o diritto.

Articolo 2. Requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 9/2025, gli organi di garanzia sono scelti tra persone in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del titolo di laurea magistrale, nonché di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza, nel campo:
 - a) dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, quanto al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - b) delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario e nella tutela dei diritti, quanto al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
 - c) dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali ed educative, della tutela e promozione dei diritti umani e contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, quanto al Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Articolo 3. Nomina e durata dell'incarico

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 9/2025, gli organi di garanzia sono eletti dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa stessa. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il suddetto quorum, è eletto comunque il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa. Nel caso di mancata deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, trova applicazione l'[articolo 11-ter della l.r. 11/1995](#).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 9/2025 Gli organi di garanzia durano in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina e sono rieleggibili una sola volta. Alla scadenza naturale del mandato rimangono in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.

Articolo 4. Trattamento economico

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 9/2025, agli organi di garanzia:

- a) è attribuita una indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali;
- b) spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale, qualora debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 5. Cause di esclusione, incompatibilità, inconferibilità e limitazioni per l'assunzione di incarichi

1. Per le designazioni oggetto del presente avviso, le cause di esclusione, le incompatibilità e le limitazioni per l'assunzione di incarichi sono quelli previsti dall'articolo 4 della l.r. 9/2025 e dalla l.r. 11/1995, con particolare riferimento agli articoli 3 (cause di esclusione), 3 bis (condizioni di incompatibilità) e 4 (divieto di cumulo – reincarichi). Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire in materia successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

2. Fatte salve diverse specifiche disposizioni di settore, si fa presente che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (articolo 53, comma 7, d.lgs. 165/2001). Inoltre, per tutti gli incarichi, dovrà essere attestata per il dipendente l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dall'amministrazione di appartenenza. L'attività degli organi di garanzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi conflitto di interesse attuale e concreto con le funzioni proprie dell'incarico.

Articolo 6. Modalità e termine per la presentazione delle proposte di candidatura

1. Per la presentazione delle proposte di candidatura si invita a prendere visione della l.r. 11/1995 e della l.r. 9/2025, pubblicate nel sito web dell'Assemblea legislativa - Sezione "Leggi e banche dati" - sottosezione "[Leggi e regolamenti](#)".

2. Le proposte di candidatura possono essere presentate alla Presidente dell'Assemblea legislativa:

- a) dalla persona direttamente interessata alla candidatura;
- b) da enti, associazioni, ordini professionali, Università ed istituti operanti in Umbria.

3. Le proposte di candidatura devono essere presentate **utilizzando esclusivamente i moduli pubblicati nel sito web dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria**, nella sezione "[Elenchi nomine e designazioni](#)" e nella sezione "[Avvisi e Concorsi](#)". **OGNI MODELLO può essere compilato e utilizzato dagli interessati per UN'UNICA PROPOSTA DI CANDIDATURA.**

4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e saranno oggetto di controlli, ai sensi dell'articolo 71 del decreto citato e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni

mendaci, formazione e uso di atti falsi ed è disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

5. Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2026. Non saranno considerate le proposte di candidatura pervenute oltre tale data.

6. Le proposte di candidatura, indirizzate alla Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- **consegnate a mano** all'Ufficio Protocollo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data del timbro di protocollo, apposto come ricevuta;
- **tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC)**, allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.req.umbria@arubapec.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio;
- **tramite posta elettronica ordinaria** (e-mail), per chi non è in possesso di PEC, allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo protocollo@alumbria.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di ricezione.

Articolo 7. Cause di non ammissibilità delle proposte di candidatura

1. Costituiscono cause di inammissibilità della proposta di candidatura:

- la ricezione della proposta di candidatura da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria oltre il termine indicato nell'articolo 6, comma 5;
- la mancata integrazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 ter della l.r. 11/1995, entro il termine di cui al comma 2, del medesimo articolo.

Articolo 8. Comunicazioni relative al presente avviso

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

2. Tutti gli atti delle procedure di nomina e designazione sono pubblicati nel sito web dell'Assemblea legislativa - sezione "[Leggi e banche dati](#)" - [sottosezione Atti](#)"; quelli conclusivi delle procedure stesse sono pubblicati anche nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.

4. Le eventuali richieste di integrazione di cui all'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. n. 11/1995 sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo indicato dal candidato nella proposta di candidatura.

5. La nomina o designazione è comunicata con le modalità indicate al comma 4.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea legislativa o per errori nell'indicazione dei recapiti o nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura.

Articolo 9. Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile del procedimento è il Segretario generale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, Dante De Paolis.

2. Informazioni sul presente avviso possono essere richieste ai seguenti soggetti:

- Elisabetta Braconi "Sezione Assistenza agli organi" della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa – Recapito telefonico 075.5763386; mail assistenzaup@alumbria.it.
- Arianna Zolfaccio "Posizione organizzativa professionale Nomine e patrocini" della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa - Recapito telefonico 075.5763270; mail assistenzaup@alumbria.it.

Articolo 10. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso trovano applicazione la l.r. 9/2025 e la l.r. 11/1995 in quanto compatibile.

T/0599 (*Gratis*)